
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile**Sentenza 5 febbraio 2016, n. 2327**

Massima

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - Affidamento incolpevole sulla regolarità della contribuzione - Responsabilità dell'INPS ex art. 1338 c.c. - Presupposti - Accertamento - Criteri - Fattispecie.

In sede di accertamento sull'affidamento incolpevole, da parte del contraente, sulla validità ed efficacia del rapporto assicurativo con la P.A., il giudice di merito, al fine di escludere o affermare la responsabilità della stessa a norma dell'art. 1338 c.c., deve verificare in concreto se l'invalidità o inefficacia del rapporto assicurativo fossero conoscibili dall'interessato, tenuto conto dell'univocità dell'interpretazione delle norme e della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso una responsabilità dell'INPS per aver ricevuto, e poi annullato, la contribuzione da subordinazione versata per il socio di maggioranza e membro del consiglio di amministrazione di una società, il quale si era ritrovato carente dei requisiti per la pensione di anzianità ma doveva ritenersi consapevole dell'invalidità della contribuzione per essere stato previamente accertato in sede processuale il difetto di subordinazione).

Integrale

Rapporto di lavoro - Natura subordinata - Elementi - Membro del CdA di società e socio lavoratore - Incompatibilità - Ragioni - Conseguenze in tema di contributi - Responsabilità dell'Amministrazione - Esclusione - Art. 1227 cc - Applicabilità

Integrale

Rapporto di lavoro - Natura subordinata - Elementi - Membro del CdA di società e socio lavoratore - Incompatibilità - Ragioni - Conseguenze in tema di contributi - Responsabilità dell'Amministrazione - Esclusione - Art. 1227 cc - Applicabilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13587-2009 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA Cancelleria DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega

in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 891/2008 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/11/2008 R.G.N. 333/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS), socio di maggioranza della (OMISSIS) s.r.l. e dal luglio 1995 amministratore unico della stessa, e' stato iscritto all'Inps come socio lavoratore subordinato dal 11/2/1987 al 6/7/1995. Con accertamento del 19/5/1997 l'Inps ha disconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Il ricorso presentato dal (OMISSIS) avverso detto accertamento e' stato respinto con sentenza passata in giudicato.

2. Con successivo ricorso il (OMISSIS) ha chiesto l'affermazione della responsabilita' dell'Inps, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni, per essersi egli ritrovato carente dei requisiti contributivi necessari per conseguire la pensione di anzianita', responsabilita' riconducibile all'ente previdenziale che aveva prima ricevuto e poi annullato la contribuzione per il suddetto periodo. La domanda e' stata rigettata dal Tribunale con statuizione confermata dalla Corte d'Appello (sentenza 24/10-20/11/2008), che ha ritenuto insussistente l'affermato incolpevole affidamento circa la regolarita' della contribuzione.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) con cinque motivi di doglianza.

Resiste l'Inps con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5). Lamenta che la Corte territoriale si sia limitata a rilevare che non vi è incompatibilità logica tra ruolo di membro del c.d.a. di una società e quello di lavoratore subordinato, tralasciando di considerare che l'argomento è del tutto inconferente, poiché il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e il conseguente annullamento dei contributi, confermato in sede giurisdizionale, si è fondato esclusivamente sulla sua qualità di socio di maggioranza e sull'entità della quota societaria detenuta, circostanza desumibile dalla documentazione presentata all'Inps al momento dell'iscrizione. Conseguentemente l'iscrizione originaria doveva reputarsi ingiustificata.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 97 Cost. e degli articoli 1137, 1338, 1175 e 1176 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Rileva che, tanto nell'attività amministrativa quanto nel rapporto con gli assicurati, l'Ente previdenziale deve improntare il proprio comportamento ai principi di trasparenza, imparzialità, corretta informazione, principi che trovano la loro fonte diretta nell'articolo 97 Cost. e nelle regole di correttezza e diligenza di cui agli articoli 1175 e 1176 c.c., in linea con le norme di cui agli articoli 1337 e 1338 c.c. Alla luce di tali regole doveva ritenersi che il ricorrente abbia confidato nella validità del contratto assicurativo, avendo il privato fornito i dati e documenti richiesti che l'Inps ha l'obbligo di vagliare per la realizzazione dei fini cui è preposto, e avendo l'Inps emesso un provvedimento di accoglimento.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5). Rileva che è stato trascurato l'esame dei documenti attinenti all'iscrizione e all'accertamento dell'Inps, e che la Corte territoriale aveva omesso la motivazione riguardo al dedotto legittimo affidamento sulla regolarità dell'iscrizione medesima.

4. Con il quarto motivo deduce violazione dell'articolo 132 c.p.c., n. 3 in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4 e conseguente nullità della sentenza per essere stata omessa la trascrizione integrale delle conclusioni dell'appellante.

5. Con il quinto motivo deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4 e conseguente nullità della sentenza. Rileva che la Corte territoriale non aveva pronunciato in relazione alla domanda concernente l'importo di euro 5.463,25, riguardante i contributi volontari versati a titolo di restituzione, avanzata unitamente a quella di pagamento a titolo risarcitorio.

6. Con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. e articolo 152 disp. att. c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 per essere stato condannato alle spese del procedimento di secondo grado nonostante fosse stato ammesso al gratuito patrocinio in primo grado e avesse ottemperato al disposto dell'articolo 152 disp. att. c.p.c. (vedi Cass. 9636/2015 rv 635220).

7. I primi tre motivi, unitariamente considerati in ragione dell'intima connessione, sono infondati. La sentenza, infatti, affronta il tema dell'affidamento prospettato dal ricorrente in relazione alla circostanza allegata della sua qualita' di socio di maggioranza, evidenziando che, essendo stata accertata in sede processuale la mancanza di subordinazione, doveva ritenersi. nota allo stesso (OMISSIS) la situazione determinante l'invalidita' della contribuzione.

Da cio' l'impossibilita' di ravvisare responsabilita' precontrattuale in capo all'amministrazione in relazione al dovere di informazione della medesima riguardo a proprie attivita' di istituto. Stante la stessa intrinseca inconciliabilita' della posizione del ricorrente con quella di lavoratore subordinato, in ragione anche dell'attivita' dallo stesso svolta, implicante determinate conoscenze, non e' ravvisabile quella situazione di mancanza di colpa in capo all'altro contraente che sola puo' giustificare la sussistenza di una responsabilita' ex articolo 1338 c.c. in capo all'Istituto.

7.1. Il ragionamento della Corte territoriale non merita censure.

7.2. In applicazione dell'istituto della responsabilita' precontrattuale per carenza di informazione da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti della controparte, deve reputarsi che, in ragione del carattere generale delle norme in tema di individuazione dei caratteri della subordinazione, note alla generalita' dei consociati, e, altresì, della peculiare posizione di socio di maggioranza rivestita dall'interessato nella struttura sociale in relazione alla quale vanta il rapporto di subordinazione, il ricorrente non possa addossare alla controparte il danno che e' conseguenza del proprio comportamento. Cio' alla luce del principio generale desumibile dall'articolo 1227 c.c., comma 1, in forza del quale non puo' sorgere un obbligo risarcitorio nei confronti di un soggetto che versi in colpa, perche' a conoscenza della causa che ha determinato l'invalidita' o l'inefficacia del rapporto. Ed invero, secondo il principio affermato da Cass. sez. 1, n. 9636 del 12/05/2015, Rv. 635220, l'articolo 1338 c.c. pone a carico di una delle parti l'obbligo specifico di informare l'altra parte dell'esistenza di una causa di invalidita' o inefficacia del contratto, salva la facolta' della parte obbligata di dimostrare che l'altra parte aveva confidato nella suddetta validita' o efficacia "non senza sua colpa", in ragione delle circostanze di fatto e tenuto conto della sua posizione sociale o professionale.

La principale funzione dell'articolo 1338 c.c., infatti, "e' quella di compensare l'asimmetria informativa nelle contrattazioni tra le parti che non sono su un piano di parita', come avviene nei rapporti con la Pubblica Amministrazione": da cio' la necessita' di indagare sulla scusabilita' dell'affidamento del contraente alla luce della conoscibilita' delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidita'.

7.2. In definitiva, puo' essere enunciato il seguente principio di diritto: in sede di accertamento riguardo all'affidamento incolpevole di un contraente nella validita' ed efficacia del rapporto assicurativo con la Pubblica Amministrazione - al fine di escludere o affermare la responsabilita' di quest'ultima, a norma dell'articolo 1338 c.c. - il giudice di merito deve verificare in concreto se l'invalidita' o inefficacia del rapporto assicurativo fosse conoscibile dal privato, tenuto conto della

univocita' dell'interpretazione della norma e della conoscenza e conoscibilita' delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidita'".

8. Il quarto motivo e' infondato alla luce del principio, piu' volte enunciato da questa Corte di legittimita', in forza del quale (si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18609 del 22/09/2015, Rv. 636980) la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarita' formale, irrilevante ai fini della sua validita'.

9. In ordine al quinto motivo, deve rilevarsi che il ricorso difetta di autosufficienza, poiche' non risultano allegati ne' riportati gli atti del giudizio di primo grado dai quali trarre l'esatta prospettazione dei termini della domanda, ne' di tali atti e' specificata la collocazione nel fascicolo processuale, mediante puntuale indicazione della loro ubicazione. Deve essere richiamato in proposito il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte in forza del quale "in tema di ricorso per cassazione, ai fini della ammissibilita' del motivo con il quale si lamenta un vizio del procedimento (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per erronea individuazione del "chiesto" ex articolo 112 c.p.c. (nella specie, l'esistenza di un concorso dei danneggiati nella causazione del danno, ai sensi dell'articolo 1227 c.c.), affermandosi che la deduzione della situazione di fatto pertinente alla richiesta e' avvenuta sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, e' necessario che il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell'impugnazione, indichi le espressioni con cui detta deduzione e' stata formulata nel giudizio di merito, non potendo a tal fine limitarsi ad asserire che si tratti di fatto pacifico allorché neppure individui l'allegazione con la quale esso sarebbe stato introdotto e mantenuto nella controversia, posto che e' pacifico soltanto il fatto che la parte abbia allegato, in modo tale che la controparte possa ammetterlo direttamente ed espressamente oppure in modo indiretto, attraverso l'affermazione di un fatto che lo presupponga" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10605 del 30/04/2010, Rv. 612776).

10. L'ultimo motivo di ricorso non merita accoglimento, poiche' fondato sull'articolo 152 disp. att. che prevede l'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, laddove nella specie trattasi di controversia avente ad oggetto risarcimento dei danni, estranea al conseguimento di una prestazione previdenziale.

11. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dall'Inps, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.